Parere n. 57 del 15 dicembre 2005

IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Vista l'istanza della società "X Srl", presentata al Comitato in data -------, per il tramite della Direzione Regionale della ------- e volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, co. 10, l. n. 413/1991, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale non proporzionale;

rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta società "X Srl" in data -------, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991;

udita l'illustrazione del relatore dr. Vincenzo Busa;

premesso che:

- la società istante "X Srl" svolge attività di studio per una migliore utilizzazione degli spazi industriali, attività di compravendita, costruzione, gestione, affitto di immobili civili, industriali e agricoli, nonché attività di conduzione di aziende agricole, con conseguente commercializzazione dei relativi prodotti;
- l'attuale compagine sociale, a seguito della donazione delle quote dei coniugi A e B in favore dei quattro figli, è composta dal socio C per il 25% del capitale sociale, dal socio D per il 24,99%, dal socio E per il 24,99%, dal socio F per il 24,99% e, infine, dal socio G per il rimanente 0,03%. Le predette quote di partecipazione, ad eccezione di quella di G, sono intestate alla società fiduciaria "Y Srl";
- fra i soci dell'istante esiste un disaccordo circa la gestione di taluni immobili facenti parte del patrimonio della "X Srl": i soci che risiedono in prossimità degli immobili, a differenza di quelli residenti in luoghi più distanti, sono inclini ad una gestione imprenditoriale diversa dalla mera locazione o vendita degli stessi;

• al fine di eliminare tale dissidio, la “X Srl” intende procedere ad un’operazione di scissione parziale non proporzionale, mediante la quale gli immobili che non possono più essere gestiti in comune saranno trasferiti a quattro società beneficiarie di nuova costituzione, ciascuna delle quali partecipata da uno dei fratelli per il 99,97% del capitale sociale e dal socio G per il restante 0,03%;

• al termine della descritta operazione, la società scissa continuerà la propria attività usufruendo degli immobili sui quali permane fra i soci l’unità d’intenti, mentre ciascuna beneficiaria neocostituita svolgerà autonomamente l’attività prescelta dal proprio socio di maggioranza, in base alle strategie di questi;

• la società istante precisa che la descritta operazione di scissione parziale non proporzionale avverrà a valori contabili e che non è preordinata alla successiva cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale delle beneficiarie;

considerato che:

- con l’introduzione dell’art. 9, co. 6, D. Lgs. n. 358/1997, che ha abrogato la previsione di cui all’articolo 123-bis, comma 16, del precedente testo unico delle imposte sui redditi, non è più considerata in ogni caso elusiva l’operazione di scissione parziale non proporzionale;
- l’operazione di scissione parziale non proporzionale, singolarmente esaminata, è fiscalmente neutrale e il trasferimento di un elemento patrimoniale della scissa a favore della beneficiaria appositamente costituita non comporta, di per sé, alcuna sottrazione al regime ordinario d’impresa. Infatti, il plusvalore relativo a tale componente patrimoniale, reso provvisoriamente latente dall’operazione in questione, concorrerà alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui l’immobile sarà ceduto o assegnato al socio;
- nel caso rappresentato, la società “X Srl” intende effettuare una scissione parziale non proporzionale affinché i soci C, D, E e F, che, a seguito della prospettata operazione, sarebbero titolari ciascuno della quasi totalità delle quote emesse da una delle quattro beneficiarie neocostituite, possano gestire gli immobili trasferiti per effetto della

scissione secondo le proprie strategie imprenditoriali, svolgendo un'effettiva attività d'impresa e con l'intenzione di non alienare le partecipazioni nelle beneficiarie;

- dalla documentazione esibita a seguito di richiesta del Comitato si evince che il patrimonio della scissa è stato diviso in modo tale da assegnare a ciascun socio della scissa una quota parte del valore economico della scissa medesima proporzionale alla quota di partecipazione posseduta dal socio stesso e che, in ragione di ciò, non sono stati previsti conguagli;
- l'operazione di scissione prospettata appare sostenuta da valide ragioni economiche, essendo finalizzata alla soluzione delle divergenze fra i soci dell'istante in merito alle modalità di gestione di taluni immobili e, comunque, finalizzata alla utilizzazione degli immobili assegnati a ciascuna società beneficiaria nell'ambito di attività imprenditoriali;

per quanto precede, il Comitato esprime il seguente **parere**:

l'operazione di scissione prospettata non presenta profili elusivi, nel presupposto che la stessa sia finalizzata non alla successiva liquidazione delle società partecipanti all'operazione straordinaria né alla mera assegnazione ai soci di parte del patrimonio della scissa e, quindi, alla creazione di "meri contenitori", ma sia volta alla costituzione di soggetti giuridici realmente operativi e dediti ad un'effettiva attività imprenditoriale.

Roma, 15 dicembre 2005

Deposito: 19 gennaio 2006